



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) ANNO 2022

**proroga applicazione di cui al CCI TRIENNIO
2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019**

**ACCORDO ANNUALE DI CUI ALL'ART. 8,
COMMA 1, DEL CCNL 21.05.2018
PER "COSTITUZIONE ED UTILIZZO
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022"**

A seguito:

- dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva **dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore sottoscritta il 14/07/2022, disposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 100 del 06/09/2022**, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **dell'esame senza rilievi, come da verbale n. 23 del 30/07/2022**, prot. Unione 27485 del 29/08/2022, effettuato dal **Revisore dei Conti** sull'ipotesi di cui sopra nonché sulla relazione tecnica finanziaria ed illustrativa (il tutto trasmesso con prot. Unione n. 23311 del 26/07/2022);

IL GIORNO 8 SETTEMBRE 2022

**Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica - Dott.ssa Rita Crivellari -
Segretario Generale del Comune di Portomaggiore - F.to digitalmente**

E

Le **organizzazioni Sindacali:**

per le RSU Aziendali

COGNOME E NOME	F.to digitalmente
GESSI FEDERICO	F.TO DIGITALMENTE
FERRARI LUISELLA	F.TO DIGITALMENTE

per le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

COGNOME E NOME	F.to digitalmente
PIVETTI SILVIA – FP CGIL	F.TO DIGITALMENTE
UBA LEONARDO – UIL FPL	F.TO DIGITALMENTE
PONZUOLI KEVIN – CISL FP	F.TO DIGITALMENTE

Visti gli artt. 7 e 8, del CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;

Visto il contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019;

Dato atto che l'art. 1 punto 5 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:

"Il presente CCI ha durata triennale decorrente dall'1.1.2019 e sino al 31.12.2021, fermo restando che, in ogni caso, continuerà a produrre effetti giuridici sino alla sua totale o parziale sostituzione, ad opera della stipulazione definitiva del successivo contratto collettivo integrativo di lavoro presso l'amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del CCNL 21.5.2018.";

Rilevato che è in corso di negoziazione tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali il CCNL per il triennio 2019/2021, che comporterà una significativa modifica di diversi istituti contrattuali;

Ritenuto, in attesa della sottoscrizione del CCNL per il triennio 2019/2021, di prorogare per l'anno 2022 le disposizioni contrattuali normative del contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, come modificate dal CCI del 26.10.2020;

Dato atto che l'art. 3 comma 4 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:

"L'ipotesi di assegnazione delle risorse alle diverse finalità di finanziamento degli istituti economici è formulata dal competente dirigente in materia di personale in osservanza dei criteri in questa sede definiti ed in base agli indirizzi forniti dall'Amministrazione. L'ipotesi è trasmessa alle organizzazioni sindacali al fine di:

- consentire la verifica di coerenza tra i criteri negoziati e le relative destinazioni;
- procedere con la negoziazione annuale contemplata all'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018 e all'art. 1 comma 6 del presente contratto. "

Visto altresì l'art. 1 comma 6 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:

"I criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le varie modalità di utilizzo, a valere sul fondo risorse decentrate, saranno oggetto di contrattazione annuale";

Rilevato che il presente contratto disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, tra le diverse modalità di utilizzo delle risorse, ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. A) del CCNL 21/05/2018, per **l'anno 2022;**

Considerato che per l'anno 2015 il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale era da intendersi sbloccato in virtù della riscrittura, disposta dall' art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”;

Visto l'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;

Visto altresì l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”;

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 che prevede in relazione al salario accessorio quanto di seguito riportato: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Visto altresì il D.M. 17/03/2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.” Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, che specifica quanto segue: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Dato atto che non sussistono i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite di cui sopra ai sensi del menzionato art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l'anno 2022 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018;

Dato atto che la Giunta del Comune di Portomaggiore con deliberazione di n. 65 del 28/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha formulato alla delegazione di parte pubblica le linee guida alla contrattazione collettiva integrativa;

Dato atto della quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, di cui alla determinazione del dirigente del Settore Risorse Umane ed AA.GG. dell'Unione n. 327 del 13/07/2022, riportata nella prime colonne dell'allegato prospetto (**Allegato A**) facente parte integrante del presente contratto;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 relativo al personale non dirigente del Comune di Portomaggiore sottoscritta il 14/07/2022;

Dato atto che con prot. Unione 23311 del 26.07.2022 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) per l'anno 2022 sottoscritto il 14/07/2022 del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF -IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/)
- Linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2022 approvate con delibera di G.C. n. 65 del 28/06/2022;
- La Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali n. 327 del 13.07.2022 concernente la costituzione definitiva parte stabile e parte variabile del Fondo delle risorse decentrate art. 67 del CCNL 21.05.2018 relativo all'anno 2022;
- Ipotesi di CCI anno 2022 del Comune di Portomaggiore per il personale non dirigente sottoscritta il 14/07/2022;

Rilevato che il Revisore dei Conti con verbale n. 23 del 30/07/2022, assunto a prot. Unione al n. 27485 del 29/08/2022, ha dato parere positivo e certificato:

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore relativamente all'anno 2022 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 06/09/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo (CCI) 2022, per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, come da ipotesi sottoscritta il giorno 14/07/2022.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate, sottoscrivono l'allegato contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, come da ipotesi del 14/07/2022.

Art. 1
Disposizioni generali

Con il presente CCI si prorogano per l'anno 2022 le disposizioni contrattuali normative del contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, come modificate dal CCI del 26.10.2020.

Il presente contratto, così come contemplato dall'art. 7 del CCNL 21/05/2018, disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art 68 del medesimo CCNL **per l'anno 2022.**

Art. 2
Presa atto della quantificazione delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 sono quantificate per l'anno 2022 in € **173.365,04 =**, decurtato della quota parte delle risorse destinate alla Posizione Organizzativa associata istituita dal 01/03/2020 pari a € 3.099,00, così come specificato **nell'allegato A** (contenente anche la ricognizione della costituzione del 2021) che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale.

Si sottolinea che il predetto valore è suddiviso in due quote:

Quota stabile pari a € **150.087,44 =**

Quota variabile pari a € **23.277,60 =**

Nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per € **521,35** importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € **22.977,60** = derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016;
- art. 68 c.1 CCNL 21/05/2018 economie anni precedenti € **300,00** (riferito al 2020), come da certificazione dal revisore dei conti;

A tali componenti della parte variabile è applicata la decurtazione complessiva di € **521,35** per rispetto dei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

Art. 3
Destinazione risorse decentrate

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, vengono destinate per l'anno 2022 alla remunerazione degli istituti contrattuali così come indicato nell'**allegato A** (contenente anche una ricognizione del 2021) che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale. Tale distribuzione ha carattere di previsione. L'Ente si riserva di comunicare la distribuzione delle risorse a consuntivo in seguito all'applicazione del presente contratto.

Art. 4
Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento
delle progressioni orizzontali di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018

Le risorse economiche già destinate alla **progressione orizzontale all'interno della categoria** sono interamente a carico della componente stabile del fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018.

La spesa connessa alle progressioni economiche già riconosciute in anni precedenti è pari per l'anno 2022 in via previsionale **€ 46.093,10** = così come indicato nell'allegato A.

Le parti stabiliscono che per l'anno 2022 si effettuano progressioni con decorrenza 01/01/2022 fino alla concorrenza di un budget disponibile di € 5.200,00.

Art. 5
Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento
dell'indennità di comparto

Per l'anno 2022 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono in via previsionale pari a **€ 12.605,14** = così come indicato nell'allegato A.

Art. 6
Incentivazione della Performance
(art. 68 , c 2, let. a) e b) e art. 69)

Le risorse destinate ai premi correlativi alla performance organizzativa e alla performance individuale per l'anno 2022, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAR), come riportato nell'allegato A, sono pari in via previsionale a **€ 53.489,20=** di cui:

- **€ 53.489,20 destinati complessivamente alla performance individuale così suddivisa:**
 - o **€ 2.674,45 = (ottenuta 30% della incentivazione media per dipendente moltiplicato per 5 dipendenti sui 30 pari, escluso il personale in aspettativa non retribuita, al 15% dei dipendenti in servizio al 01/01/2022 ossia $53.489,20/30 \cdot 30\% \cdot 5$) al fine del riconoscimento della maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 69 del CCNL 21/05/2018 da riconoscere ai primi 5 dipendenti della graduatoria per l'intero ente predisposta in base alla valutazione della performance individuale. Nel caso di parità di punteggio opererà la seguente preferenza nell'ordine:
 - il punteggio dell'anno precedente
 - il più anziano d'età**
 - o **€ 50.814,75 = (somma restante) ripartita tra i Settori in base al numero dei dipendenti assegnati al Settore stesso e al base del grado di realizzazione degli obiettivi come previsto dalla SMIVAP, per incentivare la **performance individuale in base al punteggio assegnato dal dirigente a ciascun/a dipendente con la scheda di valutazione prevista dallo SMIVAR per il personale non dirigente.****

Nell'anno 2022 ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 comma 3, del CCNL 21/05/2018, la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018 con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma, è destinata ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 68 e, specificatamente, alla performance individuale almeno per il 30%.

Tale requisito alla luce della distribuzione suindicata risulta rispettato.

Art. 7
Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge con specifici trattamenti economici
(art. 67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018)

Ai sensi dell'art. **67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018**, nell'anno 2022 sono accantonate somme espressamente vincolate a specifiche disposizioni di legge per:

- funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016.

Tale importo contemplato nell'allegato A concernente la costituzione e l'utilizzo del fondo per l'anno 2022 è quantificato in via previsionale, come da attuali stanziamenti in bilancio, **in Euro 22.977,60.**

Eventuali ulteriori compensi per specifiche disposizione di legge saranno quantificati a consuntivo a seguito dello stanziamento definitivo in bilancio delle relative specifiche risorse.

Art. 8
Lavoro straordinario
(art. 14 del CCNL 1/4/99)

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999, si prende atto che il fondo per lavoro straordinario anno 2022 è quantificato in € **8.661,42=**, così come formalizzato con determina dirigenziale n. 201 del 27/04/2022 e come riportato nell'allegato prospetto (**allegato B**)

Art. 9
Clausola di salvaguardia

Stante la vacanza contrattuale, nel caso subentrasse entro il 31/12/2022 la sottoscrizione del nuovo CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, le parti stabiliscono fin da ora che eventuali incrementi del Fondo delle risorse decentrate derivanti dall'applicazione dello stesso, senza specifica destinazione, vengano destinate alla performance individuale.

Dichiarazione congiunta n.1

Le parti prendono atto del recepimento delle modifiche del vigente Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (unico per tutti gli enti facenti capo all'Unione) come da comunicazione dell'Unione prot. n. 18290 del 17/06/2022 inviata alle OO.SS. ed RSU dell'Unione Valli e Delizie e dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore. Tali modifiche risultano coerenti con i criteri definiti nell'ambito del CCDI 2018 a cui si fa rimando nel CCI 2019/2021.

Allegati:

Allegato A – costituzione ed utilizzo fondo salario accessorio

Allegato B – fondo straordinario

Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2016 - definitivo - rideterminazione a seguito di cessazione a fine anno	Limite fondo rideterminato a seguito trasferimento personale in esubero ricollocato presso altra amministrazione - art. 33 D.Lgs. 165/01	Limite fondo rideterminato dall'anno 2021 a seguito trasferimento quote da Ostello per P.O. (quota annualizzata)	FONDO 2021	FONDO 2022	Destinazione	IPOTESI Utilizzo 2021 PREVISIONE	CONSUNTIVO 2021	IPOTESI Utilizzo 2022 PREVISIONE	
CCNL 1.4.1999	Art. 14, comma 4 riduzione 3% dello straordin.	593,83	593,83	593,83	593,83	593,83	Progressioni orizzontali carico fondo	46.226,15	45.861,49	46.093,10	
	Art. 15, comma 1, lett. a) risorse ex art. 31	111.300,24	111.300,24	111.300,24	111.300,24	111.300,24	NUOVE Progressioni orizzontali carico fondo	5.200,00	3.004,24	5.200,00	
	Art. 15, comma 1, lett. a) ultimo capoverso (straordinario P.O.)	-	-	-	-	-	Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 (escluso pers. t.d. e neo assunti)	13.035,62	12.556,23	12.605,14	
	Art. 15, comma 1, lett. b) risorse aggiuntive	11.430,08	11.430,08	11.430,08	11.430,08	11.430,08	Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00	-	-	-	
	Art. 15, comma 1, lett. c) risparmi di gestione						Indennità pers. educ. asilo nido art. 6 CCNL 5/10/2001	-	-	-	
	Art. 15, comma 1, lett. f) risparmi ex art. 2, c.3, dlgs. 29/93						inserimento PM ex 5 q.f. nel nuovo sistema inquadramento	-	-	-	
	Art. 15, comma 1, lett. g) risorse ex led	20.985,12	20.985,12	20.985,12	20.985,12	20.985,12	Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999	-	-	-	
	Art. 15, comma 1, lett. h) risorse ex indennità 1.500.000	3.873,43	3.873,43	3.873,43	3.873,43	3.873,43	Indennità per condizioni di Lavoro - Indennità maneggio valori	-	-	-	
	Art. 15, comma 1, lett. i)						Indennità turno	-	-	-	
	Art. 15, comma 1, lett. j) risorse pari allo 0,52%	9.653,39	9.653,39	9.653,39	9.653,39	9.653,39	Indennità per condizioni di Lavoro - Rischio	-	-	-	
	Art. 15, comma 1, lett. l) risorse del personale trasferito						Indennità per condizioni di Lavoro - Attività Disagiate	-	-	-	
	Art. 15, comma 5 risorse per aumento organici						Indennità per condizioni di Lavoro (assorbe dal 2019 le voci precedenti)	4.500,00	3.237,02	4.500,00	
CCNL 5.10.2001	Art. 4, comma 1 incremento 1,1%	21.852,52	21.852,52	21.852,52	21.852,52	21.852,52	Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 21.05.2018	20.000,00	20.000,00	22.000,00	
	Art. 4, comma 2 recupero raria e assegni pers.. DEFINITIVO	Annua + Economie 2014 (nel 2015)	36.738,49	36.738,49	36.738,49	40.445,07	40.445,07	Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018	4.600,00	4.789,33	5.300,00
		ratei in corso d'anno	1.298,97	1.298,97	1.298,97	-	-	Reperibilità per stato civile	700,00	335,04	700,00
CCNL 22.01.2004	Art. 32, comma 1 incremento 0,62% (M.S. €.1.955.830,61)	12.126,15	12.126,15	12.126,15	12.126,15	12.126,15	Lavoro festivo art. 24 code contrattuali	500,00	93,24	500,00	
	Art. 32, comma 2 incremento 0,50% (M.S. €.1.955.830,61)	9.779,15	9.779,15	9.779,15	9.779,15	9.779,15					
CCNL 09/05/2006	Art. 4 comma 1	9.567,91	9.567,91	9.567,91	9.567,91	9.567,91					
CCNL 11/04/2008	Art. 8 comma 2	12.086,90	12.086,90	12.086,90	12.086,90	12.086,90					
Quote retribuzioni progressioni economiche acquisite al fondo per personale cessato											
Rideterminazione Fondo progressioni economiche: Incremento per annullare gli effetti degli aumenti disposti dai CCNL (Dichirazione Congiunta n.14 CCNL 2002-05 e n. 1 CCNL 2008-09)		13.745,01	13.745,01	13.745,01	13.745,01	13.745,01					
TOTALE		275.031,19	275.031,19	275.031,19	277.438,80	277.438,80					
Riduzione parte stabile per trasferimento personale (ATA, AREA e ASP "Eppi Manica")		- 9.720,38	- 9.720,38	- 9.720,38	- 9.720,38	- 9.720,38					
Riduzione parte stabile ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 applicato nel 2014		- 26.561,14	- 26.561,14	- 26.561,14	- 26.561,14	- 26.561,14					
Riduzione parte variabile ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 applicato nel 2014 - acquisita in parte stabile Circ. 13/2016 RGS		- 4.891,09	- 4.891,09	- 4.891,09	- 4.891,09	- 4.891,09					
Riduzione parte stabile per trasferimento personale in unione dal 01/01/15		- 85.267,22	- 85.267,22	- 85.267,22	- 85.267,22	- 85.267,22					
Riduzione per trasferimento personale in unione dal 01/01/15 (per il 2017 riduzione per la parte variabile quota parte 1,2 M.S. 1997 trasferita)		-	-	-	- 7.331,26	- 7.331,26					
Riduzione per personale in esubero trasferito		-	- 3.441,87	- 3.441,87	- 3.441,87	- 3.441,87					
Riduzione parte stabile personale cessato ai sensi dell'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (legge stabilità 2016)		- 11.504,15	- 11.504,15	- 11.504,15	-	-					
TOTALE importo consolidato al 31/12/2017		137.087,21	133.645,34	133.645,34	140.225,84	140.225,84					
Decurtazione per Istituzione FONDO Posizioni Organizzative (€ 3.099 annui rapportati al periodo inizio convenzione 01/03/2020 quindi per 10/12)		-	-	-	- 3.099,00	- 3.099,00					
Art. 32 c. 7 CCNL 22/01/2004 - 0,20% Monte salari 2001 - non utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di alta professionalità (M.S. €.1.955.830,61)		-	-	-	3.911,66	3.911,66					
TOTALE importo consolidato al 31/12/2017 - Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018		137.087,21	133.645,34	133.645,34	141.038,50	141.038,50					

RISORSE STABILI

Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2016 - definitivo - rideterminazione a seguito di cessazione a fine anno	Limite fondo rideterminato a seguito trasferimento personale in esubero ricollocato presso altra amministrazione - art. 33 D.Lgs. 165/01	Limite fondo rideterminato dall'anno 2021 a seguito trasferimento quote da Ostello per P.O. (quota annualizzata)	FONDO 2021	FONDO 2022	Destinazione	IPOTESI Utilizzo 2021 PREVISIONE	CONSUNTIVO 2021	IPOTESI Utilizzo 2022 PREVISIONE
CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (n. 43 dipendenti), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 come espressamente indicato nel CCDI 2018 sottoscritto il 18/12/2018	-	-	-	3.577,60	3.577,60				
	Art. 67 c. 2 lett b) - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	-	-	-	2.180,55	2.180,55				
	Art. 67 c. 2 lett c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità	-	-	-	4.379,94	6.037,70				
	Art. 67 c. 2 lett d) - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165	-	-	-	-	-				
	Art. 67 c. 2 lett e) -degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	-	-	-	-	-				
	Art. 67 c. 2 lett f) - tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNI 1/04/99	-	-	-	-	-				
	Art. 67 c. 2 lett g) -degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	-	-	-	-	-				
	Art. 67 c. 2 lett h) -delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a (alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale)	-	-	-	-	-				
	TOTALE	137.087,21	133.645,34	133.645,34	151.176,59	152.834,35				
	Riduzione parte stabile per rispetto tetto massimo fondo 2016 - art. 23 c.2 d.Lgs. 75/2017	-	-	-	- 1.089,15	- 2.746,91				
TOTALE STABILI	137.087,21	133.645,34	133.645,34	150.087,44	150.087,44	TOTALE	94.761,77	89.876,59	96.898,24	
RISORSE VARIABILI	ART. 67 C. 3 CCNL 21.05.2018						Incentivi recupero ICI			
	lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99	-	-	-	-	-				
	lett b) - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	-	-	-	-	-	Produttività art. 17, c. 2, lett. a) CCNL 1/4/99:			
	lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) (compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016)	-	-	-	8.425,13	22.977,60	Performance strategica finanziata con art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999	-	-	-
	lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) - NON SOGGETTE AL LIMITE - Incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19	-	-	-	1.270,00	-				
	lett d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	-	-	-	885,56	521,35	Performance gestionale operativa ed individuale/ Performance individuale finanziata da risorse stabili	51.129,62	56.014,80	50.814,75
	lett e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo - ex Art. 15, comma 1, lett. m)	-	-	-	-	-	Performance gestionale operativa ed individuale/ Performance individuale finanziata da risorse variabili	-	-	-
lett f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	-	-	-	-	-	Incentivo progetto apertura estiva nido e scuola infanzia	-	-	-	
lett g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-	-	-	-	-	Progetto piano di zona	-	-	-	

Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2016 - definitivo - rideterminazione a seguito di cessazione a fine anno	Limite fondo rideterminato a seguito trasferimento personale in esubero ricollocato presso altra amministrazione - art. 33 D.Lgs. 165/01	Limite fondo rideterminato dall'anno 2021 a seguito trasferimento quote da Ostellato per P.O. (quota annualizzata)	FONDO 2021	FONDO 2022	Destinazione	IPOTESI Utilizzo 2021 PREVISIONE	CONSUNTIVO 2021	IPOTESI Utilizzo 2022 PREVISIONE
lett h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99		22.276,99	22.276,99	22.276,99	-	-	Premio eccellenza da 2018	2.691,05	2.691,05	2.674,45
lett i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) " alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).ex art.15 c. 5 CCNL 01.04.1999"		-	-	-	-	-	Performance strategica / Performance organizzativa finanziata con risorse stabili	3.000,00	3.000,00	-
lett j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi		-	-	-	-	-	Performance strategica / Performance organizzativa finanziata con risorse variabili	-	-	-
lett k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies		-	-	-	-	-	Compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016	8.425,13	8.425,13	22.977,60
ART. 68 c.1 CCNL 21.05.2018 economie anno precedente		-	-	-	225,00	300,00				
Somme da decurtare per trasferimento Unione		- 7.331,26	- 7.331,26	- 7.331,26	-	-	Somme non erogabili per parziale realizzazione obiettivi			
Riduzione parte variabile personale cessato ai sensi dell'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (legge stabilità 2016)		- 1.162,78	- 1.162,78	- 1.162,78	-	-	Somme non erogabili per minor utilizzo compensi lett. K			
Riduzione parte variabile per rispetto tetto massimo fondo 2016 - art. 23 c.2 d.Lgs. 75/2017		-	-	-	- 885,56	- 521,35				
TOTALE VARIABILI		13.782,95	13.782,95	13.782,95	9.920,13	23.277,60	TOTALE	65.245,80	70.130,98	76.466,80
TOTALE GENERALE FONDO RISORSE DECENTRATE (a)		150.870,16	147.428,29	147.428,29	160.007,57	173.365,04	TOTALE GENERALE	160.007,57	160.007,57	173.365,04
SOMME NON SOGGETTE AL LIMITE (b)		-	-	-	15.678,28	29.035,75				
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTO AL LIMITE (c= a-b)		150.870,16	147.428,29	147.428,29	144.329,29	144.329,29				
Fondo per la retribuzione di Posizione e la retribuzione di Risultato delle Posizioni Organizzative Finanziato in parte con trasferimento quote dal Comune di Ostellato (€ 7.040,00 annui da rapportare dal 01/03/2020) Quota incremento limite trasferito da Ostellato)(d)				7.040,00	7.040,00	7.040,00	Economie	-	-	-
Fondo per la retribuzione di Posizione e la retribuzione di Risultato delle Posizioni Organizzative Finanziato con decurtazione Fondo Risorse Decentrate (annui € 3.099 - quota per 10/12 nel 2020) - SOGGETTO AL LIMITE (e)					3.099,00	3.099,00				
Art. 15 comma 7 riduzione risorse destinate alla retribuzione di Posizione e di Risultato delle PO (F)			-	-	-	-				
TOTALE RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (G= D-F)		-	-	7.040,00	10.139,00	10.139,00				
TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE (H=C+G)		150.870,16	147.428,29	154.468,29	154.468,29	154.468,29				
LIMITE MAX FONDO 2016 (FONDO 2015-DECURTAZIONI 7,78%)										
RIDETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO PER TRASFERIMENTO PERSONALE ESUBERO = FONDO 2016- QUOTA Personale in esubero € 3.441,87 dal 2019 + quota limite trasferita da Ostellato per posizione organizzativa dal 2020, annualizzata dal 2021		150.870,16	147.428,29	154.468,29						

**COSTITUZIONE FONDO art. 14 CCNL 01/04/1999
LAVORO STRAORDINARIO
ANNO 2022**

Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2022
FONDO ANNO 1999 (*)	€ 19.794,21
- decurtazione di cui all'art. 14, comma 4, ccnl 1/4/1999 (3%)	€ 593,83
Totale	€ 19.200,38
- decurtazione per cessazione personale 2010-2014 (-10,625%)* replicata per 2015	€ 2.040,04
Fondo art. 14 ccnl 1/4/1999 anno 2015 LIMITE MASSIMO	€ 17.160,34
- decurtazione per esigenze di bilancio anno 2015 (confermato valore 2014)	€ 2.210,34
- decurtazione dal 2015 connessa al trasferimento del personale in Unione	€ 5.557,87
TOTALE FONDO anno 2015 (escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi)	€ 9.392,13
- decurtazione Legge di stabilità 2016 (-7,78%) **	€ 730,71
TOTALE FONDO anno 2016(escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi) - Limite Art.23 c. 2 D.L.gs. 75/2017	€ 8.661,42
Incremento fondo ai sensi dell'art. 14 comma 2 e comma 5 CCNL 01/04/1999	€ -
TOTALE FONDO anno 2022 COMUNE DI PORTOMAGGIORE	€ 8.661,42